COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.9.2026
COM(2026) 495 final

Raccomandazione di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

che consente alla Grecia di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263

(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale)

Raccomandazione di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

che consente alla Grecia di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263

(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121,

visto il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 26,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1263, unitamente al regolamento modificato (CE) n. 1467/97[2] e alla direttiva modificata 2011/85/UE del Consiglio[3], costituisce l'elemento centrale del quadro di governance economica dell'UE. Il quadro punta a promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili, crescita sostenibile e inclusiva e resilienza attraverso riforme e investimenti, nonché a prevenire disavanzi pubblici eccessivi. Promuove la titolarità nazionale ponendo l'accento sul medio termine insieme ad un'applicazione efficace e coerente delle norme.

(2) I tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti in una raccomandazione del Consiglio in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 19 o dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1263 costituiscono il riferimento operativo unico per la sorveglianza annuale di bilancio di ciascuno Stato membro e sono al centro del nuovo quadro di governance economica. I tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti in tale raccomandazione del Consiglio fissano un vincolo di bilancio per quattro o cinque anni sulla base di un periodo di aggiustamento di quattro anni che può essere esteso per una durata massima di tre anni.

(3) Il quadro offre flessibilità nell'applicazione delle norme in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo degli Stati membri che abbiano rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche, in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 ("clausole di salvaguardia nazionale"). In tal caso, su richiesta di uno

---

1 GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.

2 Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30).

3 Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/2024-04-30).

Stato membro e su raccomandazione della Commissione basata sulla propria analisi, il Consiglio può adottare, entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione, una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio, nel caso in cui i) circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro ii) abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche e iii) a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine. Il Consiglio deve specificare un termine per tale deviazione.

(4) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le sue ripercussioni costituiscono una sfida esistenziale per l'Unione europea. La Commissione ha invitato gli Stati membri a chiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal patto di stabilità e crescita in modo coordinato per sostenere l'Unione nelle iniziative volte a incrementare rapidamente e considerevolmente la spesa per la difesa[4], proposta che è stata accolta con favore dal Consiglio europeo del 6 marzo 2025.

(5) L'8 luglio 2025, a seguito della richiesta della Grecia, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato una raccomandazione che consente alla Grecia di deviare dai tassi massimi di crescita della spesa netta raccomandati per aumentare la spesa per la difesa[5]. Il periodo di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (2025-2028) consente alla Grecia di ridefinire le priorità della spesa pubblica o di aumentare le entrate pubbliche in modo che una spesa per la difesa permanentemente più elevata non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine.

(6) Nella comunicazione del 3 giugno 2026 la Commissione ha annunciato che l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale potrebbe essere ampliato per tenere conto delle misure decise dagli Stati membri dopo il 28 febbraio 2026 che rafforzano la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerano la transizione a favore di un graduale abbandono dei combustibili fossili (di seguito "misure di sicurezza energetica")[6]. Il 18 agosto 2026 la Commissione ha pubblicato una comunicazione contenente ulteriori orientamenti per gli Stati membri sull'ambito di applicazione e sulla concezione della flessibilità supplementare per le misure di sicurezza energetica[7]. Al fine di limitare i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche, l'attuale massimale dell'1,5 % del PIL rimane invariato e si applica tanto alla flessibilità connessa alla difesa quanto a quella connessa all'energia. Inoltre il costo di bilancio delle misure di sicurezza energetica che beneficerebbero della flessibilità non dovrebbe superare lo 0,3 % del PIL all'anno, mentre il costo cumulativo di tali misure entro la fine del 2028 non dovrebbe superare lo 0,6 % del PIL.

---

4 Comunicazione della Commissione "Aumento della spesa per la difesa nel rispetto del patto di stabilità e crescita", Bruxelles, 19.3.2025, C(2025) 2000 final.

5 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2025, che consente alla Grecia di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale) (GU C, C/2025/3965, 20.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3965/oj).

6 Comunicazione della Commissione "Semestre europeo 2026 – Pacchetto di primavera" (COM(2026) 200 final).

7 Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli Stati membri sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica" (GU C, C/2026/4514, 18.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4514/oj).

(7) Il 6 agosto 2026 la Grecia ha presentato al Consiglio e alla Commissione la richiesta di estendere l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale alle misure supplementari volte a rafforzare la sicurezza energetica. Nella richiesta la Grecia sottolinea le ripercussioni dell'azione militare nel Golfo Persico, che mette a repentaglio la sicurezza energetica a lungo termine dell'Europa. Si tratta di una circostanza eccezionale al di fuori del controllo dello Stato membro che richiede un aumento significativo della spesa pubblica per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati e le vulnerabilità ad essi connesse, contribuendo in tal modo alla sicurezza energetica.

(8) Nella richiesta la Grecia presenta un elenco iniziale delle misure di sicurezza energetica previste, finanziate a livello nazionale con un'incidenza diretta sul bilancio, decise dopo il 28 febbraio 2026 e volte a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili e a rafforzare la sicurezza dell'Europa. Le misure previste sostengono gli investimenti, ad esempio, nei pannelli fotovoltaici, nello stoccaggio di energia pulita, nelle pompe di calore e negli scaldacqua, nel miglioramento energetico degli edifici pubblici e delle infrastrutture, nonché nel miglioramento del sistema ferroviario. Sulla base di una valutazione preliminare, le misure previste potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della flessibilità per la sicurezza energetica. Questa valutazione iniziale non pregiudica le future valutazioni di ammissibilità che la Commissione dovrà effettuare. Le misure dovrebbero essere mirate ed efficaci sotto il profilo dei costi e concepite per massimizzare l'impatto in termini di contributo alla decarbonizzazione e/o al risparmio energetico. Ad esempio, i miglioramenti energetici degli edifici e delle infrastrutture dovrebbero essere sufficientemente ambiziosi, ossia conseguire negli edifici risparmi energetici equivalenti a quelli ottenuti con una ristrutturazione media o profonda. Se del caso, dovranno essere prese in considerazione anche le relative esigenze infrastrutturali, in particolare una capacità di rete nuova o potenziata.

(9) Nell'ambito della sua sorveglianza di bilancio periodica, la Commissione effettuerà una valutazione dell'ammissibilità in termini di portata, addizionalità e orientamento/efficacia in termini di costi delle misure concrete, nonché della loro incidenza sul bilancio, in particolare per determinare la flessibilità connessa alle misure di sicurezza energetica che dovrebbe essere presa in considerazione nel redigere il conto di controllo per la Grecia e nel valutare la conformità ai tassi massimi di crescita della spesa netta raccomandati.

(10) A tal fine, due volte l'anno la Grecia dovrebbe comunicare alla Commissione l'elenco delle misure concrete di sicurezza energetica che ritiene ammissibili alla flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale e fornire prove in merito alla loro ammissibilità e alla loro incidenza sul bilancio. Queste comunicazioni periodiche sulle misure energetiche faranno parte del processo semestrale di sorveglianza di bilancio. La comunicazione di primavera dovrebbe comprendere le misure nonché i costi di bilancio per l'anno precedente e le previsioni per l'anno in corso ad esse connesse, mentre la comunicazione d'autunno dovrebbe includere le misure per l'anno in corso e per l'anno successivo che sono state adottate o annunciate in modo credibile e sufficientemente dettagliato. Ciò consentirà alla Commissione di tenere conto, nell'ambito della sua sorveglianza di bilancio, delle misure concrete volte a rafforzare la sicurezza energetica entro i massimali annui e cumulativi rispettivamente dello 0,3 % e dello 0,6 % del PIL.

(11) La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione C/2025/3965[8].

(12) La presente raccomandazione non modifica le definizioni di disavanzo pubblico, debito pubblico e spesa pubblica netta e i concetti ad essi correlati. I dati basati su questi concetti devono essere compilati e comunicati dalla Grecia a norma del regolamento (UE) 2024/1263, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio[9] e del regolamento (UE) n. 549/2013[10],

RACCOMANDA:

1. Fino al 2028 la Grecia è autorizzata a superare i tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti nella raccomandazione C/2025/661 del Consiglio[11] nella misura in cui la spesa netta in eccesso rispetto a tali tassi massimi di crescita non supera:

   i) la somma dei seguenti elementi:

      a) l'incremento della spesa per la difesa, in percentuale del PIL dal 2024 (anno di riferimento);

      b) il costo di bilancio delle misure ammissibili che rafforzano la sicurezza energetica nel periodo 2026-2028, limitato allo 0,3 % del PIL all'anno e allo 0,6 % del PIL in termini cumulativi nello stesso periodo;

   ii) a condizione che la deviazione complessiva in eccesso rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta non superi l'1,5 % del PIL.

2. Negli anni successivi al 2028 la Grecia può ancora deviare in eccesso rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti in una raccomandazione del Consiglio a norma dell'articolo 17, 19 o 20 del regolamento (UE) 2024/1263 nella misura in cui la spesa netta in eccesso rispetto a tali tassi massimi di crescita è connessa a forniture di materiale militare relative a contratti conclusi prima della fine del 2028 e a condizione che rimanga entro il massimale complessivo summenzionato.

3. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1263, le deviazioni rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio che sono consentite dalla presente raccomandazione non saranno registrate come debiti nel conto di controllo della Grecia.

---

8 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2025, che consente alla Grecia di deviare rispetto ai tassi massimi di crescita della spesa netta stabiliti dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263 (Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale) (GU C, C/2025/3965, 20.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3965/oj).

9 Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/2014-09-01).

10 Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/2025-09-01).

11 Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2025, che approva il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine della Grecia (GU C, C/2025/661, 10.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/661/oj).

4. Al fine di garantire la corretta registrazione della spesa supplementare, la Grecia deve includere i dati effettivi e previsti relativi alla spesa totale per la difesa (divisione COFOG 02), compresi gli investimenti nel settore della difesa (divisione COFOG 02 P.51), nonché a eventuali spese da finanziare tramite prestiti SAFE che non rientrano nella COFOG 02:

   a) per gli anni dal 2021 fino a tutto l'anno T-1 (dove T indica l'anno in corso), nella comunicazione dei dati alla Commissione (Eurostat) in conformità del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio;

   b) per gli anni dal 2021 fino a tutto l'anno T (anno in corso), nei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine e nelle relazioni annuali sui progressi compiuti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 15 e dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1263;

   c) per gli anni T (anno in corso) e T+1, nei documenti programmatici di bilancio in conformità del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[12].

5. Al fine di garantire la corretta registrazione, la Grecia deve comunicare alla Commissione misure concrete volte a rafforzare la sicurezza energetica ai fini della presente raccomandazione nel periodo 2026-2028. È opportuno che la comunicazione alla Commissione di tali misure concrete rispetti il modello di comunicazione che sarà fornito dalla Commissione, comprendendo informazioni sullo stato di attuazione ed elementi di prova relativi all'ammissibilità delle misure, che dovrebbero essere quantificate in modo trasparente e prudente. La comunicazione deve avvenire due volte all'anno, in primavera entro il 15 aprile e in autunno, nel contesto del documento programmatico di bilancio, entro il 15 ottobre.

La Repubblica ellenica è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

[12] Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).